# **COMUNE DI CUPELLO**



PROVINCIA DI CHIETI

**COPIA** 

### DELIBERAZIONE N.31 DEL 28-07-2020

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:30 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

DI FLORIO GRAZIANA	SINDACO	Presente
DI FRANCESCO ORESTE	CONSIGLIERE	Presente
MARCOVECCHIO MANUELE	CONSIGLIERE	Assente
D'Angelo Filippo	CONSIGLIERE	Presente
PAGLIONE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHETTI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
DI STEFANO SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
FITTI VALENTINA	CONSIGLIERE	Assente
D'AMICO CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
POLLUTRI ANGELO	CONSIGLIERE	Assente
BOSCHETTI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti N. 10	Assenti N. 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. ssa Rosanna Panella ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. A) del TUEL approvato con D. Lgs. n.267/2000.

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il **Presidente** D'Angelo Filippo espone l'oggetto inscritto all' ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

**VISTO,** in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI":

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale:

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**CONSIDERATO** che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati nel Piano Economico Finanziario Tari in corso di approvazione per l'anno 2020;

**EVIDENZIATO** che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1º luglio 2020;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR prevede è il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO** ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**VISTO** l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020,

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**VISTA** la delibera di C.C.n.6 del 23.04.2020 di approvazione provvisoria tariffe tari 2020 con la quale sono confermate le tariffe 2019 ai fini delle rate in acconto Tari 2020;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per inviare gli avvisi a saldo per l'anno d'imposta 2020, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe;

**VERIFICATO** che per l'anno 2020 le tariffe sono state calcolate considerando anche i seguenti criteri del nuovo metodo tariffario indicato nei regolamenti ARERA seguendo le fasi indicate dal MTR deliberazione 443/2019/Rif.

**RICHIAMATO**, al fine di determinare le riduzioni tariffarie per il 2020, il principio di capacità contributiva dettata dall'articolo 53 Cost. che dispone: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva";

**CONSIDERATO** che dall'applicazione del precetto ricordato ne discende che le prestazioni tributarie devono gravare in modo uniforme su tutti i soggetti che manifestano la stessa capacità contributiva e, se diversa, occorre applicare il criterio della progressività, di cui al comma 2, dell'art. 53 Cost, di diretta derivazione dal concetto di capacità contributiva;

ATTESO che, in conformità ai principi costituzionali citati, l'ente impositore è tenuto ad agire in adesione ai principi di coerenza e non contraddittorietà, tesi a far assumere al medesimo, comportamenti uguali nei confronti di situazioni che appaiono tali;

**DATO ATTO** che ai sensi del principio comunitario di sussidiarietà, come recepito anche dal Titolo V della Costituzione Italiana, con particolare riferimento all'articolo 118, "le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza";

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in atto, che l'ente impositore introduca agevolazioni ai fin TARI per il perseguimento dell'equità fiscale, in conformità ai principi costituzionali illustrati;

**RILEVATO** che per le utenze NON DOMESTICHE sono individuate le seguenti categorie di utenze non domestiche che verranno così agevolate:

- 1. attività "chiuse per legge e successivamente riaperte", a cui applicare una riduzione della parte variabile con ridefinizione del coefficiente di produzione Kd, in base ai giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi e regionali, anche se ARERA non considera che i coefficienti possono essere fissati fino ad aumentare e diminuire i valori dei kd del 50%, ai sensi del comma 652 della Legge n. 147/2013; in questi casi si applicherà la seguente formula:
  - i. n. gg chiusura/365 x parte variabile x mq imponibili;
- 2. attività "ancora soggette a chiusura", con riduzione della parte variabile, commisurata ai giorni di chiusura obbligatoria con la stessa formula di cui al comma 1;
- 3. attività che "potrebbero risultare sospese", per le quali l'ARERA rimanda la decisione agli "Enti territorialmente competenti", chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione e per i quali l'Ufficio Tributi predisporrà la modulistica per la richiesta della riduzione con la ridefinizione della percentuale da applicare in relazione ai giorni di sospensione documentabili;
- 4. attività "non soggette a sospensione per emergenza", ma chiuse volontariamente, per le quali non verranno applicate riduzioni direttamente dall'Ufficio Tributi ma l'agevolazione sarà commisurata ai minori quantitativi di rifiuti prodotti", da dimostrare "documentalmente" (articolo 2, della delibera 158/2020), l'agevolazione concessa sarà del 20%;
- 5. Per tutte le agevolazioni che non verranno applicate direttamente dall'Ufficio Tributi sarà disponibile sul sito del Comune di Cupello la modulistica per la richiesta delle agevolazioni da presentare entro il 31.10.2020;

**DATO ATTO** che per l'anno 2020 le utenze DOMESTICHE saranno agevolate, mediante assegnazione del BONUS FISCALE, solo dopo l'approvazione del Dpcm collegato alla L.157/2019, di conversione del decreto fiscale legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) che indicherà le modalità attuative della suddetta agevolazione;

**RILEVATO** che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportare nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**PRESO ATTO** che sono stati inviati gli avvisi di pagamento per acconto Tari 2020 con le tariffe applicate nell'anno 2019 come da delibera del C.C.n. 6 del 23.04.2020 con le seguenti scadenze:

I° rata 31/07/2020;

II° rata 30/09/2020

IIIº e ultima rata dicembre 2020 a conguaglio del dovuto relativo al tributo Tari all'intero anno;

**RITENUTO** opportuno applicare le agevolazioni stabilite nella presente deliberazione nella rata con scadenza a dicembre che troveranno copertura a carico del bilancio comunale;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione consiliare n. 30 del 28/07/2020 con la quale è stato validato ed approvato il PEF/TARI 2020:

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23.04.2020;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario competente in data ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** altresì il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con verbale n. 16 del 23/07/2020 acquisito al prot. N. 4963 del stessa data;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di applicare per l'anno 2020 le agevolazioni tariffarie dettagliate nelle premesse del presente atto deliberativo;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione all'uopo effettuata..

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Filippo D'Angelo

## IL SEGRETARIO Dott. ssa Rosanna Panella

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Cupello, lì 06-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE F. to Dott. ssa Rosanna Panella

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Cupello, lì 06-08-2020 COMUNALE IL SEGRETARIO

Dott. ssa Rosanna Panella

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-07-2020

 ✓ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Cupello, lì 06-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE F. to Dott. ssa Rosanna Panella

# TARIFFE UTENZE DOMESTICHE COMUNE DI CUPELLO

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

	Tariffa d	i riferin	nento pe	er le ut	enze do	mestiche	
	Tariffa utenza domestica	mq	Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	63.748,21	0,75	500,76	0,60	0,567020	56,469629
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	74.670,14	0,88	418,52	1,40	0,665303	131,762468
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	57.991,75	1,00	325,42	1,80	0,756026	169,408888
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	50.306,69	1,08	273,93	2,20	0,816508	207,055308
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	13.663,71	1,11	69,41	2,90	0,839189	272,936542
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	3.157,32	1,10	15,29	3,40	0,831629	319,994567
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COLTIVATORI DIRETTI	716,00	0,52	2,00	0,42	0,396914	39,528740
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COLTIVATORI DIRETTI	355,00	0,61	2,00	0,98	0,465712	92,233728
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COLTIVATORI DIRETTI	284,00	0,75	2,00	1,54	0,571556	144,938715
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COLTIVATORI DIRETTI	150,00	0,77	1,00	2,03	0,587432	191,055579
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COLTIVATORI DIRETTI	130,00	0,77	1,00	2,38	0,582140	223,996197
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LEGGE 104/92	1.493,00	0,37	12,00	0,30	0,283510	28,234814
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LEGGE 104/92	5.017,31	0,44	26,02	0,70	0,332651	65,881234
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LEGGE 104/92	2.672,23	0,50	17,27	0,90	0,378013	84,704444

1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LEGGE 104/92	1.460,22	0,54	9,25	1,10	0,408254	103,527654
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-LEGGE 104/92	965,16	0,55	4,96	1,45	0,419594	136,468271
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-LEGGE 104/92	560,00	0,55	3,00	1,70	0,415814	159,997283
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-PRIVA DI SERVIZI - INAGIBILE	12.600,05	0,75	142,86	0,60	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-PRIVA DI SERVIZI - INAGIBILE	196,00	0,88	3,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-PRIVA DI SERVIZI - INAGIBILE	334,00	1,00	4,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-PRIVA DI SERVIZI - INAGIBILE	329,00	1,08	3,00	2,20	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA DAL CASSONETTO	1.834,00	0,45	16,00	0,36	0,340212	33,881777
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	1.002,00	0,52	4,00	0,84	0,399182	79,057481
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	376,00	0,60	2,00	1,08	0,453616	101,645333
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	476,00	0,64	2,00	1,32	0,489905	124,233184
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	303,00	0,66	1,00	1,74	0,503513	163,761925
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RISTRUTTURA ZIONE MEDIANTE DIA	834,00	0,75	6,00	0,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RISTRUTTURA ZIONE MEDIANTE DIA	221,00	1,00	2,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-SUPERFICI ESENTI	3.322,00	0,75	38,00	0,60	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-SUPERFICI ESENTI	998,43	0,88	8,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-SUPERFICI ESENTI	591,57	1,00	3,00	1,80	0,000000	0,000000

1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-SUPERFICI ESENTI	500,00	1,08	4,00	2,20	0,000000	0,000000
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-SUPERFICI ESENTI	25,00	1,11	1,00	2,90	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Esenzione Isee	610,85	0,75	5,98	0,60	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Esenzione Isee	1.091,24	0,88	10,47	1,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Esenzione Isee	903,11	1,00	8,95	1,80	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Esenzione Isee	108,00	1,08	1,00	2,20	0,000000	0,000000
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Esenzione Isee	598,00	1,11	5,00	2,90	0,000000	0,000000
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-Esenzione Isee	366,00	1,10	4,00	3,40	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE 15%	42.518,76	0,63	356,15	0,51	0,481967	47,999185
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Zona senza raccolta	1.663,00	0,30	22,00	0,24	0,226808	22,587851
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Zona senza raccolta	126,00	0,35	1,00	0,56	0,266121	52,704987
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Zona senza raccolta	139,00	0,40	1,00	0,72	0,302410	67,763555
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Rimesse agricole - esenzione	1.746,00	0,75	11,00	0,60	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Rimesse agricole - esenzione	240,00	0,88	1,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Rimesse agricole - esenzione	447,00	1,00	1,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Rimesse agricole - esenzione	76,00	1,08	0,00	2,20	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-AIRE (2/3)	4.167,00	0,24	29,00	0,19	0,188931	18,813798
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-riduzione nucleo da 6 component	3,55	1,10	0,04	3,40	0,831629	319,994567

1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTIER A	1.791,00	0,75	16,00	0,48	0,567020	45,175703
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTIERA	4.773,75	0,88	33,34	1,12	0,665303	105,409975
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTIERA	4.336,54	1,00	26,30	1,44	0,756026	135,527110
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTIERA	3.162,70	1,08	19,36	1,76	0,816508	165,644246
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTIERA	1.400,00	1,11	7,00	2,32	0,839189	218,349234
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-COMPOSTIERA	354,99	1,10	3,00	2,72	0,831629	255,995653
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Compostiera proprietà	35,96	1,08	0,26	1,76	0,816508	165,644246
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Compostiera proprietà	104,04	1,11	0,74	2,32	0,839189	218,349234
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Compostaggio	1.508,00	0,75	12,00	0,48	0,567020	45,175703
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio	388,00	0,88	4,00	1,12	0,665303	105,409975
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Compostaggio	150,00	1,00	1,00	1,44	0,756026	135,527110
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Compostaggio	436,00	1,08	3,00	1,76	0,816508	165,644246

# TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE COMUNE DI CUPELLO

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

	Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
	Tariffa utenza non domestica	mq	Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl  Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	1.099,00	0,29	2,54	0,624983	0,729473	
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	2.284,00	0,44	3,83	0,948251	1,099954	
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	7.890,00	0,34	2,97	0,732739	0,852967	
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2.252,00	1,01	8,91	2,176668	2,558902	
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	5.465,00	0,85	7,51	1,831849	2,156830	
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.624,60	0,44	3,90	0,948251	1,120058	
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	5.875,00	0,94	8,24	2,025810	2,366482	
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1.460,37	1,02	8,98	2,198219	2,579006	
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	2.536,00	0,78	6,85	1,680991	1,967282	
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1.552,00	0,91	7,98	1,961156	2,291811	
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	13.343,00	0,41	3,62	0,883598	1,039643	
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4.565,00	0,67	5,91	1,443928	1,697319	
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	5,54	48,74	11,939348	13,997858	
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	0,00	4,38	38,50	9,439412	11,056985	
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	3.226,00	0,57	5,00	1,228416	1,435972	
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	25,00	2,14	18,80	4,611950	5,399255	
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	158,11	0,34	3,00	0,732739	0,861583	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-USO STAGIONALE	243,00	0,20	1,77	0,437488	0,510631	

	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI					
2 .15	SPECIFICI-USO STAGIONALE	255,00	0,46	4,13	1,010749	1,188123
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-STAGIONALE PER ATTIVITA'	652,00	0,59	5,25	1,282294	1,509781
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-STAGIONALE PER A	373,00	0,46	4,13	1,010749	1,188123
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-STAGIONALE PER ATTIVITA'	723,00	0,23	2,10	0,512917	0,603108
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-AUTOCAR ROZZERIE	362,00	0,63	5,58	1,372809	1,604268
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-L AVANDERIE A SEC	50,00	0,70	6,18	1,519357	1,774861
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-LAB. ANALISI, RADI	131,00	0,39	3,51	0,853426	1,008052
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ARTIGIANI CON VE	845,00	0,58	5,13	1,260743	1,475461
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-ARTIGIANI	1.012,00	0,77	6,78	1,666983	1,948040
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ARTIGIANI	233,00	0,56	5,02	1,227339	1,442721
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ARTIGIANI	868,00	0,48	4,25	1,044154	1,220576
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-SMALTIMENTO AUTONOMO	846,00	0,28	2,52	0,622828	0,725022
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-SMALTIMENTO AUTO	485,00	0,66	5,82	1,428842	1,672189
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-SMALTIMENTO AUTO	265,00	0,56	5,02	1,227339	1,442721
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RISTRUTTURAZIONE	344,00	0,67	5,91	0,000000	0,000000
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-A REE SCOPERTE NO	215,00	0,94	8,24	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-AREE SCOPERTE NO	660,00	0,67	5,91	0,000000	0,000000
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-SMALTIMENTO AUTONOMO	1.050,00	0,28	2,52	0,622828	0,725022
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-S MALTIMENTO AUTO	998,00	0,79	7,00	1,721938	2,011510
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-SUPERFICI ESENTI	180,00	0,29	2,54	0,000000	0,000000
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-SUPERFICI ESENTI	401,00	0,44	3,83	0,000000	0,000000
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-SUPERFICI ESENTI	48,00	1,01	8,91	0,000000	0,000000

2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-SUPERFICI ESENTI	99,00	0,44	3,90	0,000000	0,000000
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-SUPERFICI ESENTI	20,00	0,78	6,85	0,000000	0,000000
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SUPERFICI ESENTI	135,00	0,91	7,98	0,000000	0,000000
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-SUPERFICI ESENTI	8.597,00	0,41	3,62	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-SUPERFICI ESENTI	4.664,00	0,67	5,91	0,000000	0,000000
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-SUPERFIC I ESENTI	30,70	5,54	48,74	0,000000	0,000000
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-SUPERFICI ESENTI	246,00	0,57	5,00	0,000000	0,000000
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-SUPERFICI ESENTI	78,00	0,34	3,00	0,000000	0,000000
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Industrie	5.603,00	0,28	2,53	0,618518	0,727750
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Riduzione bar e ristoranti	150,00	3,06	26,95	6,607589	7,739890
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Riduzione bar e ristoranti 50	1.278,83	2,77	24,37	5,969674	6,998929
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Riduzione bar e ristoranti 50%	795,99	2,19	19,25	4,719706	5,528493
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Riduzione bar e ristoranti 50	414,46	2,77	14,62	5,969674	4,199357
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Riduzione bar e ristoranti 50%-NUOVE PARTITE	422,01	2,19	11,55	4,719706	3,317096
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-NUOVE PARTITE IV	61,00	0,29	2,03	0,624983	0,583579
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-NUOVE PARTITE IVA	325,00	0,34	2,37	0,732739	0,682374
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-NUOV E PARTITE IVA	50,63	1,02	7,18	2,198219	2,063205
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-NUOVE PARTITE IV	75,00	0,67	4,72	1,443928	1,357855
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-NUOVE PARTITE IVA	119,86	0,34	2,40	0,732739	0,689266